



## VERBALE N. 22 DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2017

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Vaglio, in relazione anche alla convenzione sottoscritta con la Fondazione dell'Avvocatura Italiana del Consiglio Nazionale Forense per la fruizione di personale volontario del Servizio Civile Nazionale, il cui compenso mensile pari ad euro 500,00 lorde (euro 433.80 netti) sarà a carico dello Stato, comunica che il 26 giugno 2017 alle ore 14.00 scadranno i termini del Bando 2017 da parte di giovani cittadini con età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti per la presentazione delle domande sul sito [www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscenews/2017/5/bando-ordinario-2017.aspx](http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscenews/2017/5/bando-ordinario-2017.aspx).

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario trattandosi di un bando nazionale e non attinente l'Avvocatura.

Il Consiglio dispone di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale e dichiara la stessa immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che è pervenuta dall'Avv. Mario Antinucci, del Foro di Roma, la richiesta di procedere alla stipula di un accordo tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e Ordine Avvocati di San Pietroburgo per la valorizzazione in chiave di reciprocità del patrimonio bibliotecario.

L'avv. Mario Antinucci, Docente di Procedura Penale della Università La Sapienza di Roma e coordinatore del Centro Studi Italia-Russia fondato nel 2014 per volontà delle Università di Roma e San Pietroburgo, è stato infatti delegato a seguire le trattative per l'accordo di cui sopra.

Conseguentemente, in data 21 giugno 2017, alle ore 17.00, l'Ordine degli Avvocati di Roma accoglierà una Delegazione dell'Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo per la sottoscrizione del seguente accordo:

#### **“ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI ROMA E SAN PIETROBURGO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO**

L'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del suo Presidente Avv. Mauro Vaglio, e l'Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo, in persona del suo Presidente Avv. Yevgenii Vasilyevich Semenyanko, rappresentato dalla prof.ssa Nadezhda Aleksandrovna Kraynova, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di San Pietroburgo di Economia, delegata alla sottoscrizione del presente accordo concepito su proposta dell'Avv. Mario Antinucci del Foro di Roma, ritenendo che lo sviluppo della collaborazione culturale, editoriale e scientifica sia di comune vantaggio per entrambi gli Ordini professionali e desiderando rafforzare tale collaborazione, convengono quanto segue:

#### **Articolo 1.**

#### **COLLABORAZIONE TRA BIBLIOTECHE**

È attivata una collaborazione culturale, scientifica ed editoriale tra le biblioteche dell'Ordine degli



Avvocati di Roma e l'Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo per la realizzazione di pubblicazioni che saranno di volta in volta selezionate ed individuate dai rispettivi Ordini.

Articolo 2.

#### FORME DI COLLABORAZIONE

La collaborazione si attua nelle seguenti modalità:

- a) Scambio di libri, documentazione, dati e pubblicazioni storico-scientifiche;
- b) Creazione di un dipartimento di letteratura scientifica Russa presso la biblioteca dell'Ordine Avvocati di Roma e, corrispettivamente, di un dipartimento di letteratura scientifica Italiana presso la biblioteca dell'Ordine Avvocati di San Pietroburgo;
- c) Partecipazione ad iniziative editoriali di ricerca;
- d) Incontri di studio, organizzazione di seminari e corsi su tematiche di mutuo interesse.

Tale collaborazione avrà luogo su base di uguaglianza, parità e reciproco vantaggio, tenendo conto dei fondi a disposizione e valorizzando la disponibilità degli editori che curano la realizzazione di pubblicazioni e delle iniziative editoriali tra i due Ordini degli Avvocati.

Articolo 3.

#### MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

Ciascuna parte potrà far accedere alla consultazione dell'archivio delle proprie biblioteche direttamente in loco e in conformità con le proprie leggi e regolamenti.

La consultazione dell'archivio bibliotecario, contenente libri, manuali, documenti, giornali e pubblicazioni scientifiche, sarà resa possibile a:

- a) Avvocati e praticanti Avvocati regolarmente iscritti presso gli Ordini professionali partner;
- b) Centro studi Italia-Russia;

Lo scambio di volumi e le iniziative editoriali potranno essere eseguite valorizzando la tecnologia moderna del sistema telematico.

Articolo 4.

#### VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente accordo di collaborazione resterà in vigore per cinque (5) anni e verrà rinnovato *ipso iure* in assenza di recesso delle parti.

---

Ordine Avvocati di Roma  
Avv. Mauro Vaglio  
*Presidente*

---

Ordine Avvocati di San Pietroburgo  
Avv. Yevgenii Vasilyevich Semenyanko  
*Presidente*

Delega la firma a  
Prof.ssa Nadezhda Aleksandrovna Kraynova  
*Preside della Facoltà di Giurisprudenza*  
*Università Statale di Economia di San Pietroburgo*

Roma, 21 giugno 2017"

Il Presidente Vaglio invita tutti i Consiglieri a partecipare e propone di offrire un piccolo rinfresco agli ospiti.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio autorizza la sottoscrizione dell'Accordo e un piccolo rinfresco. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni riferiscono sulla nota del 9 giugno 2017



dell'Avv. (omissis), incaricato dal Consiglio di proporre intervento ad adiuvandum nel procedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma.

Il ricorso era stato proposto dai Signori (omissis) contro il Ministero della Giustizia e Corte di Appello di Roma per l'annullamento – previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento della Corte di Appello 7 marzo 2017 con il quale è stata rifiutata l'iscrizione a ruolo telematica dell'atto di appello nell'interesse avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Roma.

L'Avv. (omissis) ha trasmesso l'ordinanza del 7 giugno 2017 con cui è stata fissata la trattazione per il 17 gennaio 2018, ponendo gli incumbenti istruttori a carico di tutte le parti del giudizio.

L'Avv. (omissis) ha messo a disposizione anche copia dell'atto di intervento ad adiuvandum.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce che parteciperà all'evento in data 23 giugno 2017 in Aula Magna della Corte di Cassazione organizzato dall'Unione degli Avvocati Europei sul tema "L'Avvocato del XXI secolo. Un protagonista sempre più responsabile nella società". La detta associazione ha prospettato poi la necessità di utilizzare il giorno 24 giugno 2017 l'Aula consiliare dell'Ordine dalle ore 9.30 alle ore 13.30 per la riunione del Comitato Esecutivo, cui parteciperanno Colleghi da tutta Europa, dichiarandosi disponibile a sostenere le relative spese.

Il Consiglio autorizza l'utilizzazione dell'Aula consiliare per il giorno 24 giugno 2017, stabilendo che le spese per l'apertura e la gestione della sala da parte un dipendente della Cooperativa (omissis) siano sostenute dall'Unione degli Avvocati Europei. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, quale coordinatore dell'Organismo di Mediazione, riferisce che la settimana scorsa sono pervenute all'Amministrazione del Consiglio due diffide da parte di Fastweb per un insoluto fatturato tra il 2012 ed il 2013, che richiamano un altro sollecito di pagamento inviato al Consiglio in data 20 aprile 2016, per un importo totale di Euro (omissis) oltre interessi e spese legali. Il contratto di utenza era quello che veniva utilizzato dall'Organismo di Mediazione.

Dopo una prima informazione, l'Amministrazione riferiva che la situazione era già a conoscenza del Consigliere Nicodemi, il quale sembrerebbe avesse incaricato l'Avv. (omissis) per procedere innanzi al (omissis), ritirando peraltro tutta la documentazione dall'Amministrazione, che non è più in possesso e non conosce l'esito dell'eventuale controversia.

Si allega l'ultima diffida in ordine di tempo dell'8 giugno 2017 (prot. n. 17150).

Il Presidente Vaglio chiede che il Consigliere Nicodemi riferisca immediatamente al Consiglio quanto a sua conoscenza sulla questione poiché rivestiva, per il periodo dei fatti e fino alla diffida del 20 aprile 2016, la qualifica di Coordinatore dell'Organismo di Mediazione Forense. Propone, inoltre, di convocare innanzi al Consiglio alla prossima adunanza del 22 giugno 2017 l'Avv. (omissis) e il Signor Antonio Barra per chiarire lo svolgimento dei fatti risalenti agli anni tra il 2012 e il 2016, delegando nel frattempo un Consigliere per contattare il legale della Fastweb al fine di tentare un eventuale accordo bonario.

Il Consiglio dispone la convocazione davanti al Consiglio dell'Avv. (omissis) e del Signor (omissis) e delega nel frattempo il Consigliere Nicodemi ad approfondire la problematica ed a



relazionare al Consiglio all'adunanza del 22 giugno 2017. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva e dispono la sua comunicazione agli interessati a cura dell'Ufficio di Segreteria.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Mazzoni comunicano che in data 10 giugno 2017 l'Organismo Congressuale Forense, facendo seguito alla precedente propria delibera del 12 maggio 2017, ha deliberato quanto segue in ordine alle modalità di versamento del contributo per il funzionamento dell'Organismo previsto dall'art. 7 dello Statuto Congressuale:

*“1) In ragione della posizione espressa dai revisori dei Conti che esclude che il CNF sia assoggettato alle delibere congressuali, di richiedere al CNF, ai fini della corretta articolazione del concerto previsto dalla legge e dallo Statuto, una formale presa di posizione in merito alla coerenza nei suoi confronti delle deliberazioni congressuali cui invece l'OCF è statutariamente e funzionalmente tenuto a prestare esecuzione;*

*2) Conseguentemente, nell'ambito della presa di posizione di cui al punto che precede, di richiedere al CNF di inserire i costi congressuali e di funzionamento di OCF tra le proprie spese correnti nel bilancio di previsione dell'anno 2018 condividendo in tal caso sin d'ora la possibilità, stante le problematiche inerenti alla fase transitoria, di individuare per l'anno 2017 una soluzione ponte, che preveda l'incasso del contributo con le modalità attualmente indicate dal CNF;*

*3) In caso di mancata adesione all'invito di cui al punto 2), di richiedere al CNF di demandare, unitamente ad OCF, la risoluzione della questione inerente alla possibilità di assumere le spese di funzionamento del Congresso e di OCF nelle proprie spese correnti ad un giurista di conclamata competenza e chiara fama in materia, scelto congiuntamente;*

*4) In caso di mancata adesione del CNF anche a tale richiesta, dare mandato all'Ufficio di Coordinamento di richiedere autonomamente un parere in merito, ad un giurista di conclamata competenza e chiara fama in materia;*

*5) Dare mandato, sin d'ora e senza ulteriori formalità assembleari, all'Ufficio di Coordinamento di richiedere a norma dell'art. 3 comma VIII dello Statuto, ove il CNF non aderisse all'invito di cui sopra e non si trovasse comunque una soluzione alle problematiche giuridiche implicate dalla questione entro il corrente mese di giugno, la convocazione di una sessione ulteriore del Congresso sull'oggetto, atteso il fatto che ne risulta messo in crisi l'intero sistema deliberato a Rimini, riferendone l'Ufficio alla prossima seduta;*

*6) Dare mandato all'Ufficio di Coordinamento di tenere costantemente informati i COA, i Delegati Congressuali e tramite i COA l'Avvocatura italiana dell'evolversi della situazione;*

*7) Sospendere in ogni caso, fino alla risoluzione delle problematiche insorte in merito, ogni operazione di incasso della somme di dotazione dell'OCF con l'imputazione datane attualmente dal CNF”.*

Il Presidente Vaglio comunica che in data odierna si è riunito il Tavolo Permanente tra il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense che ha emanato un documento comune del quale da lettura il Consigliere Stoppani avendolo reperito sul web. Il testo è il seguente *“Care Presidenti, Cari Presidenti, si è riunito in data odierna il tavolo permanente CNF/OCF, che ha riscontrato l'assoluta identità di intenti e volontà collaborativa fondata sulla reciproca fiducia. Quanto in particolare al tema dei contributi OCF, si è condivisa la*



*necessità di servirsi di esperti consulenti comuni, aventi il compito di suggerire in tempi brevi una o più soluzioni contabili in linea con la ratio della volontà congressuale, nel rispetto delle normative vigenti e della autonomia dei soggetti partecipanti al congresso. L'obiettivo è quello di assicurare a OCF di programmare serenamente le spese per il 2018. Per l'attuale fase transitoria di "start up", i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ulteriori rispetto a quelli che vi hanno già provveduto, potranno procedere, quindi, al versamento sul conto corrente aperto dal CNF a favore di OCF. Il Consiglio Nazionale Forense provvederà tempestivamente all'accredito sul conto corrente aperto dall'Organismo Congressuale Forense. Nell'incontro del tavolo permanente si sono affrontati altri svariati temi, quali il ddl concorrenza, la magistratura onoraria, l'Agorà dei progetti, i consigli giudiziari, il disegno di legge del ministro Orlando sull'equo compenso, i parametri. Tutti argomenti sui quali il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense continueranno a lavorare insieme. Il Presidente del CNF Il Coordinatore dell'OCF Avv. Andrea Mascherin Avv. Antonio F. Rosa”.*

Il Consiglio, ritenuto che il testo predisposto dal C.N.F. e dall'O.C.F. non soddisfi pienamente quanto deliberato nella riunione dell'8 giugno 2017 dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, allo stato delibera all'unanimità di non provvedere al versamento del contributo per l'O.C.F. fino alla soluzione della questione relativa al versamento del contributo per l'anno 2018.

Il Consigliere Stoppani chiarisce di aver espresso voto contrario al versamento da parte degli Avvocati romani della quota per il sostentamento dell'Organismo Congressuale Forense, soprattutto alla luce della comunicazione congiunta che ha letto, dimostrazione palese che l'O.C.F. non potrà mai esercitare la funzione politica, tantomeno giudiziaria, essendosi unificato e appiattito completamente sul Consiglio Nazionale Forense.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ha inviato una nota con cui propone un incontro per il 27 giugno al fine di “approfondire insieme alcune tematiche riguardanti le modalità di organizzazione degli eventi di aggiornamento e formazione continua”.

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti informano il Consiglio che parteciperanno all'incontro.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti riferiscono sulla richiesta dell'Avv. Dott. Emanuele Mattei il quale ha chiesto la concessione del logo ed il patrocinio morale per l'evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili “Poteri e responsabilità nella gestione delle società in crisi”, accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Roma, che si terrà il 26 giugno prossimo dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il Presidente Vaglio riferisce che porterà l'indirizzo di saluto per l'Ordine.

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio morale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta presentata il 9 giugno 2017 dagli Avv.ti (omissis), per conto delle Società (omissis) e (omissis). per la nomina di arbitro per la Società (omissis) in Liquidazione.



Il Presidente Vaglio nomina arbitro per la Società (omissis) il Prof. Avv. (omissis), con studio in Roma, Via (omissis).

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio prende atto.

#### **audizione Avv. (omissis)**

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis). All'esito il Consiglio dispone la cancellazione dell'Avv. (omissis).

#### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

##### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Anna Maria Buono, Maria Antonia Chieco, Danila Franco, Marco Linelli, Alessandro Nigro, Carmine Nuzzo, Federica Piraino, Filomena Siggillino, Filomena Giuliana Tilelli, Federica Trovato

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'On. Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 12 giugno 2017, con la quale comunica che la Commissione ha approvato l'11 giugno 2017 il parere sullo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e trasmette il testo del parere con il relativo dossier.

Il parere della Commissione Giustizia della Camera è il seguente: "Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415. PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 415, rilevato che:

1) lo schema di decreto legislativo in esame completa l'attuazione della delega affidata al Governo con la legge n. 57 del 2016, che ha delegato il Governo ad un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, atteso oramai da circa 20 anni ed, in particolare, da quando è stato previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1988, istitutivo del giudice unico di primo grado;

2) a decorrere dal 2002 si sono succeduti con cadenza annuale provvedimenti legislativi di proroga dell'incarico di magistrato onorario in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria di cui all'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per i giudici onorari di tribunale (GOT) e i viceprocuratori onorari (VPO), e agli articoli 7 e seguenti della legge n. 374 del 1991, per i giudici di pace (GDP), là dove si prevede, rispettivamente, che le nomine a GOT e a VPO abbiano durata triennale e che il titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta, e che i GDP durino in carica quattro anni, con possibilità di conferma per altri due quadrienni; l'articolo 2, comma 17, della legge ha stabilito che i magistrati onorari già in servizio durino in carica per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale;



3) tra i punti fondamentali della legge delega vi è la previsione di un'unica figura di magistrato onorario in luogo dell'attuale tripartizione tra GDP, GOT e VPO. L'articolo 1, infatti, prevede un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego, in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 103 del 1998) e di legittimità relativa alla figura del funzionario onorario;

4) con il riordino della magistratura onoraria, oltre ad unificare le figure di magistrati onorari, la legge delega prevede una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell'incarico, alla durata dello stesso, al tirocinio da svolgersi obbligatoriamente presso un magistrato professionale, alla necessità di una conferma periodica, alla modulazione delle funzioni con l'attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi. In ragione della necessaria temporaneità e non esclusività dell'incarico si prescrive espressamente che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi assegnati, la misura dell'impegno richiesto e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con il necessario svolgimento di altre attività remunerative. Nell'ambito della rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, si attribuisce loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente regolazione e, in particolare, attività volte a coadiuvare il magistrato professionale, all'interno di strutture organizzative, il cosiddetto Ufficio per il processo, costituite presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di particolare rilievo è anche la valenza che si è attribuita alla formazione dei giudici onorari nei primi due anni dell'incarico;

5) le audizioni delle associazioni rappresentative dei magistrati onorari, svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, hanno più volte richiamato, in prima istanza, la prospettiva di un'eventuale «stabilizzazione» dei magistrati onorari attualmente in servizio (circa 1.400 GDP, 2.000 GOT e 1.800 VPO) che svolgono le loro funzioni da molti anni in forza dei richiamati provvedimenti annuali di proroga di durata dell'incarico, ritenendo che tali proroghe abbiano determinato un incardinamento di fatto negli uffici giudiziari al quale debba ora seguire un conseguente riconoscimento giuridico;

6) il Consiglio di Stato, su formale richiesta del Ministro della giustizia, ha espresso in data 23 marzo 2017, un parere, sulla specifica questione della stabilizzazione, chiarendo, sulla base dei principi costituzionali e degli stessi principi di delega, che debba conclusivamente negarsi che sussistano margini d'intervento per qualunque forma di stabilizzazione della Magistratura onoraria in sede di attuazione della legge, in deroga al principio del pubblico concorso. Il Consiglio di Stato ha ribadito che «nel quadro dei principi che derivano dalla scelta del concorso come criterio di assunzione dei magistrati, la professionalizzazione del giudice onorario prorogato appare preclusa in via assoluta in quanto verrebbe altrimenti ad alterare la configurazione tipica della struttura dell'ordine giudiziario e ciò vale sia per il collocamento nei ruoli dei giudici togati che per l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di giudice onorario»;

7) come ciascuna riforma strutturale, anche quella in esame potrebbe presentare delle criticità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime. Appare, ad esempio, estremamente delicata la fase del reclutamento, entro il 2022, di circa 4000 nuovi magistrati onorari (in aggiunta a quelli già in servizio), con un compito sicuramente impegnativo sotto il profilo organizzativo per il Consiglio Superiore della Magistratura. Non è peraltro condivisibile la proposta avanzata nel corso della



richiamata indagine conoscitiva da alcune associazioni rappresentative di magistrati onorari, secondo le quali, a fronte di una impossibilità di procedere ad una rapida immissione di un numero così elevato di magistrati onorari in breve tempo (4 anni !), «si dovrebbe prevedere il contingentamento degli ingressi dei magistrati onorari, individuati nella misura corrispondente ai magistrati onorari in servizio che cessano dall'incarico nel corso degli anni per raggiungimento dei limiti di età con la possibilità di impiegare il magistrato onorario nella misura di un terzo, due terzi o il medesimo impegno rispetto a quanto previsto per il magistrato togato di riferimento, con conseguente mantenimento, raddoppio o triplicarsi delle indennità previste nell'articolo 23 dello schema di decreto». Questa soluzione finirebbe, in realtà, per minare la portata della riforma, in quanto limiterebbe fortemente il numero dei nuovi magistrati onorari che entrerebbero in servizio, che entro il 2022 non sarebbero 4000 (in aggiunta a quelli già in servizio), ma solo 356, essendo questo il totale dei magistrati onorari che saranno cessati dal servizio per quella data; mentre solo 693 al 2025. Occorre fare in proposito anche considerazioni di natura occupazionale che non possono essere messe in secondo piano, in quanto l'accesso alla magistratura onoraria potrà costituire una significativa possibilità di formazione e preparazione qualificata e professionale (a tempo e non esclusiva) negli uffici giudiziari anche per giovani avvocati. Tale proposta, comunque, può essere meritevole di attenzione nella parte in cui prevede per il secondo quadriennio l'incremento dell'utilizzazione dei magistrati onorari già in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;

8) lo schema di decreto legislativo amplia le competenze della magistratura onoraria prevedendo, nell'ambito dell'ufficio del processo, la possibilità di delegare al giudice onorario funzioni propriamente giurisdizionali (articolo 10) ovvero attribuendone direttamente alcune (articoli 27 e seguenti). Pur considerando l'incremento di competenze uno dei punti qualificanti della riforma della magistratura onoraria, appare opportuno valutare se tale ampliamento delle competenze debba essere, per alcuni settori, attuato in maniera più graduale al fine di consentire alla riforma stessa di avviarsi a pieno regime anche in relazione al completamento delle piante organiche;

9) per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, l'articolo 10 prevede che potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex articolo 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni generali fornite dal giudice professionale delegante. Il comma 11 stabilisce che tra i compiti delegabili, anche relativi a procedimenti nei quali in tribunale giudica in composizione collegiale, rientrano l'assunzione dei testimoni, il compimento di tentativi di conciliazione, i procedimenti *ex* articoli 186-*bis* e 423, comma 1, del codice di procedura civile «e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive». A questo proposito si esprimono perplessità per la genericità del parametro di delega relativo ai provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive nonché per la previsione di affidare l'assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione. Inoltre, il legislatore delegato al comma 12 detta la regola generale, imposta dalla legge delega, per cui al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di provvedimenti definitivi, individuando specificamente i casi in cui questo è possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coinvolte. In alcuni casi le materie delegabili, come quelle possessoria, della previdenza e assistenza obbligatorie, non appaiono rispondere al criterio della semplicità. La materia possessoria, infatti, involge spesso questioni di diritto positivo di non facile definizione, anche per il





rilevante impatto dei relativi provvedimenti nei rapporti tra i consociati. Peraltro, la materia possessoria e quella della previdenza e assistenza obbligatoria sono escluse dalla (eccezionale) possibilità di assegnazione ai magistrati onorari dall'articolo 11, comma 6, dello schema di decreto legislativo, salve le eccezioni ivi previste, talché la previsione di cui all'articolo 10 si palesa anche contraddittoria. Si segnala altresì che anche la definizione di procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi involge di frequente questioni di diritto di apprezzabile complessità, dovendosi anche considerare che può trattarsi di procedimenti di rilevante valore;

10) in merito alle materie assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, come si legge nella relazione dello schema di decreto, la legge delega non consente di modulare, imponendone l'integrale attribuzione alla competenza dell'Ufficio onorario del giudice di pace, con riguardo ai seguenti settori di materie: *a)* estensione dei casi di decisione del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da 11.00 a 2500 euro; *b)* procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; *c)* estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili da euro 5000,00 sino ad euro 30.000; *d)* estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da euro 20.000 ad euro 50.000; *e)* procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Rimane, invece, un ambito di discrezionalità del legislatore delegato per il resto delle materie che verrebbero attribuite al giudice onorario. Al legislatore delegato è affidato il compito di selezionare, in ragione della «minore complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria», le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di comunione, da attribuire alla competenza dell'Ufficio del giudice di pace. Relativamente alla prima categoria di cause, nella relazione allo schema di decreto si legge che «si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attribuite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta complessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre per altre tipologie di controversie l'indice rivelatore di minore complessità è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia (mutuando un criterio già previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 7 del codice di procedura civile); sì che le cause che eccedono la predetta soglia sono mantenute nell'ambito di competenza del tribunale. In relazione alle materie dei diritti reali e della comunione si rileva che queste comportano di frequente questioni di diritto complesse a prescindere dal valore, si pensi, tra le altre, alle cause in materia di servitù e di usucapione, alle azioni di rivendicazione, alle negatorie. Si rileva, inoltre, che potrebbe essere problematica in sede di applicazione concreta della disposizione la frammentazione della competenza in alcune materie tra giudice onorario e tribunale, come nel caso delle servitù, delle azioni in materia di comunione [affidate in parte sempre al giudice di pace (articoli 1105, 1107 e 1109 del codice civile) – con la giustificazione, quanto alle azioni *ex* articoli 1107 e 1109 del codice civile, che si tratterebbe «di procedimenti contenziosi di regola meno complessi delle corrispondenti azioni in materia di condominio» (relazione illustrativa) –, per altra parte al giudice di pace se di valore inferiore alla soglia ricordata (articoli 1111-1116), per altra parte sempre al tribunale (articoli 1110 del codice civile)], di usucapione (affidate al giudice onorario, se di valore inferiore a euro 30.000, solo se relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari). Appare, pertanto, opportuno lasciare al tribunale le competenze in materia di diritti reali e comunione;

11) per quanto attiene alla materia penale l'articolo 29 amplia le competenze penali dell'ufficio del giudice di pace sia pure in maniera più limitata rispetto a quelle civili. Tuttavia, considerata la complessità dell'intera riforma anche sotto il profilo organizzativo, appare opportuno rinviare in un secondo momento, l'eventuale ampliamento delle competenze penali a quando la riforma sarà avviata a pieno regime, anche in relazione al completamento delle piante organiche;

12) l'articolo 28 prevede l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare in attuazione dell'articolo 8 della legge delega che detta specifiche disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, nell'attribuzione delle competenze civili al giudice onorario di pace (articolo 1, comma 1, lett. *p*) l'articolo 8 ha previsto che debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità. Tale previsione è integrata da quella dell'articolo 2, comma 15, lettera *b*), della stessa legge delega, che ha previsto l'attribuzione della competenza del giudice onorario di pace sui procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria. In attuazione della citata delega, l'articolo 28 introduce anzitutto una serie di modifiche al titolo II del regio decreto n. 499 del 1929, relativo alla disciplina del rilascio del certificato di eredità e di legato, rispetto alle quali appare invece opportuno mantenere la competenza del tribunale;

13) nel corso delle audizioni sono state avanzate richieste in merito all'opportunità di adeguare l'ammontare dell'indennità prevista a regime, cioè dopo il primo quadriennio, ritenendo che non sia congrua. Anche a tale proposito è opportuno richiamare il già citato parere del Consiglio di Stato nella parte in cui fa riferimento alla natura onoraria del rapporto che lega il giudice onorario con l'amministrazione dello Stato, dalla quale deriva l'intrinseca temporaneità e non esclusività dell'incarico. «La nomina dà luogo a un rapporto di servizio, ma non ad un rapporto di lavoro esclusivo; viene, di fatti, assicurata la compatibilità tra lo svolgimento dell'incarico onorario e di altre attività professionali o lavorative. Lo schema di decreto disciplina i compensi, delineando per essi un quadro omogeneo e, al contempo, declinando criteri di determinazione in misura differenziata, a seconda che si tratti dell'esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all'attività del magistrato professionale. L'indennità è articolata in una componente fissa e in una parte variabile, riconosciuta in caso di raggiungimento di obiettivi predeterminati dal capo dell'ufficio sulla base di criteri generali fissati dal CSM». Fermi restando questi principi, un eventuale incremento della indennità nella sua componente fissa potrà essere valutata positivamente dal Governo, anche con provvedimenti successivi, mediante individuazione di adeguata copertura finanziaria;

14) anche in considerazione di quanto espresso al punto precedente, non appare condivisibile la scelta di porre l'intero onere contributivo (*ex* articolo 23, comma 2, e 25, comma 3) a carico del magistrato onorario. La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale totalmente a carico di quest'ultimo, in ragione della natura onoraria del rapporto, può porre, infatti, problemi di compatibilità con la normativa europea, per cui appare opportuno attribuire l'onore dell'aliquota contributiva interamente a carico dello Stato;

15) suscita perplessità, come evidenziato da quasi tutte le associazioni di categoria audite, la disposizione che prevede l'obbligo di residenza del magistrato onorario nel comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario. Tale disposizione limita eccessivamente l'esercizio di altra attività lavorativa, professionale, o di impiego pubblico o privato, che è fisiologicamente compatibile con la natura onoraria del rapporto;

16) condivisa la scelta, nel rispetto del principio dell'onorarietà dell'incarico, di non esercitare la



delega sul trasferimento d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari, appare, invece, opportuno prevedere forme di mobilità che possano essere funzionali alla migliore organizzazione degli uffici e alla copertura dei posti vacanti;

17) con riferimento all'istituzione degli uffici dei vice procuratori onorari (articolo 2) occorre, invece, chiarire che si tratta di strutture organizzative interne alla Procura analoghe a quelle istituite presso il Tribunale, denominate Uffici per il processo;

18) sono condivisibili le osservazioni dell'Associazione Dirigenti amministrative in merito all'esigenza che il sistema giudiziario italiano veda rinforzate gli organici delle cancellerie e delle segreterie, mediante il completamento di un procedimento amministrativo legislativo già iniziato. Le vacanze di organico del personale amministrativo giudiziario dovranno essere colmate con l'ingresso di giovani, reclutati per concorso selettivo, e attraverso la riqualificazione delle leve migliori del personale già in servizio. Sono altresì condivise le perplessità relative alla formulazione dell'articolo 8 laddove si prevede che il presidente del tribunale, con riferimento all'ufficio del giudice di pace, «sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari» ed «esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.», in quanto sia il termine sorveglianza che la nozione di dirigente, riferito al capo dell'ufficio giudiziario, non appaiono conformi alla disciplina vigente. Nel testo proposto dell'articolo 8 andrebbe quantomeno sostituita la parola «capo dell'Ufficio» alla parola «dirigente» e eliminata la frase «e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari»;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: «Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma»;

b) all'articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizzativa ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all'«ufficio per il processo»;

c) all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa all'obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario;

d) all'articolo 6, relativo all'ammissione del tirocinio, sia aggiunto il seguente comma: «8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti»;

e) all'articolo 8, comma 1, la parola «dirigente» sia sostituita dalla seguente «capo dell'Ufficio» e le parole «e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari» siano soppresse;

f) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola «stabilire» con la parola «indicare»;

g) all'articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: «ferma restando la serialità e non particolare complessità del procedimento» e, al medesimo comma, alla lettera a), dopo le parole «volontaria giurisdizione» si aggiungano le seguenti «fatta eccezione per quelli in materia di famiglia», sia soppressa la lettera b);

h) all'articolo 11, comma 7, prevedere l'obbligo da parte del Consiglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i posti vacanti in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);



i) all'articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di giudice per l'udienza preliminare»;

j) all'articolo 27, in merito alle materie civili assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, limitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l'entrata in vigore non prima del 30 ottobre 2025;

k) sia soppresso l'articolo 28 e, conseguentemente, la relativa disposizione transitoria all'articolo 33, comma 4;

l) sia soppresso l'articolo 29;

m) all'articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da «comprensiva «ad «assistenziali» e, all'articolo 25, comma 3, prevedere che il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico dello Stato, anche mediante l'adozione di provvedimenti normativi successivi;

n) all'articolo 17, comma 3, relativo all'attività delegabile al vice procuratore onorario, dopo le parole «sul lavoro» aggiungere le parole «nonché di cui all'articolo 590-*sexies* del codice penale»;

*e con le seguenti osservazioni:*

1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere per il secondo quadriennio dall'entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari già oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;

2) valuti altresì il Governo, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura onoraria all'amministrazione della giustizia, di prevedere, comunque, a regime un congruo e ragionevole incremento della quota fissa dell'indennità;

3) valuti il Governo di prevedere che i divieti di assegnazione di affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino agli affari sopravvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto ribadisce il termine del martedì, entro le ore 13.00, per l'invio all'Ufficio Segreteria da parte dei Dipartimenti consiliari delle comunicazioni che andranno discusse nell'adunanza del giovedì successivo, con la sola esclusione delle richieste sottoposte alla Commissione per l'accreditamento degli eventi formativi, le cui comunicazioni dovranno essere trasmesse alla Segreteria entro il mercoledì alle ore 13.00. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate solo a mezzo pec.

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica inoltre, per una migliore efficienza delle attività consiliari, che si rende necessario fissare sempre il termine del martedì, entro le ore 13.00, per l'invio a mezzo pec all'Ufficio Segreteria da parte dei Dipartimenti delle comunicazioni già discusse e approvate nell'adunanza precedente, quando eventualmente debbano essere solo completate per inserirle nel verbale in approvazione.

Il Consigliere Mazzoni informa il Consiglio che per l'Ufficio Iscrizioni è possibile che si verifichino delle emergenze, che richiedano una immediata trattazione anche se pervenute successivamente al termine indicato.

Il Consiglio ribadisce il termine del martedì, entro le ore 13.00, per l'invio all'Ufficio Segreteria da parte dei Dipartimenti consiliari delle comunicazioni che andranno discusse nell'adunanza del



giovedì successivo, con la sola esclusione delle richieste sottoposte alla Commissione per l'accreditamento degli eventi formativi, salvo situazioni di comprovata urgenza.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, con riferimento alle delibere del 9 giugno 2016 e 10 novembre 2016, nonché al protocollo d'intesa del 6 dicembre 2016, relativi alla realizzazione del servizio gratuito di fornitura toghe presso le Aule del settore Civile della Corte di Appello di Roma agli Avvocati, comunica che dopo numerose problematiche sorte e risolte, finalmente dal 3 luglio 2017 i Colleghi potranno indossare le Toghe, messe a disposizione dal Consiglio, che saranno appese su un attaccapanni dell'Ordine - uno per ogni Aula di udienza - alle ore 8.30 e poi riposte negli appositi armadi ogni giorno alla fine delle udienze.

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di predisporre un manifesto ed inviare una email massiva agli Iscritti e divulgare la notizia sul sito istituzionale per comunicare l'avvio di tale servizio.

I Consiglieri Stoppani e Nicodemi si astengono.

Il Consiglio si complimenta con il Consigliere Segretario Di Tosto per la perseveranza con cui ha perseguito questo obiettivo e dispone l'affissione di manifesti, la divulgazione sul sito istituzionale e l'invio di un'email informativa a tutti gli iscritti da effettuarsi prima della fine del mese e di nuovo a settembre. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 9 giugno 2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 7 – Acilia, nei confronti della Signora (omissis);

il Consiglio

considerata l'incompatibilità dei dati dichiarati dal richiedente con gli esiti delle interrogazioni effettuate con il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.),

revoca

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno 21 maggio 2015, per la seguente procedura: "ricorso avverso licenziamento illegittimo nei confronti di Cooperativa (omissis)".

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 9 giugno 2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 7 – Acilia, nei confronti del Signor (omissis);

il Consiglio

considerata l'incompatibilità dei dati dichiarati dal richiedente con gli esiti delle interrogazioni effettuate con il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.),

revoca

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno 19 maggio 2016, per la seguente procedura: "opposizione a cartella di pagamento n. (omissis), controparte Equitalia Sud SpA".

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 1 giugno 2017, prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis), in qualità di tutore del minore (omissis), in merito alla delibera emessa nell'adunanza del 11 novembre 2015 con protocollo n. (omissis).

L'Avvocato chiede che venga rettificato il luogo di nascita, da "(omissis)" a "(omissis)".



Il Consiglio approva.

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), in nome e per conto del Sig. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso al fascicolo e l'estrazione di copie dei verbali delle comparizioni.

**Il Consiglio**

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con PEC dell'8 maggio 2017 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con PEC del 18 maggio 2017, il professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

**delibera**

di consentire l'accesso e ed il rilascio di copia dei verbali di comparizione.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di procedere al nuovo reclutamento di personale dipendente a tempo determinato da assumere in area "A", fascia "A/1" in quanto continuano a permanere sia i gravi disagi dovuti alla carenza dell'organico presso gli Uffici Giudiziari romani che la copertura di alcune posizioni lavorative, sempre in fascia "A/1", presso i locali dell'Ordine.

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il D.L. n. 34/2014 convertito con Legge n. 78 del 2014 prevede la possibilità per gli Enti di assumere personale a tempo determinato solo per il 20% in più rispetto a quello di ruolo (quindi all'assunzione di n. 5 candidati).

Il Consigliere Segretario Di Tosto, inoltre, con riferimento a quanto stabilito dagli artt. 23, co. 2, lett. f, e 29, co. 1, lett. a, del D. Lgs. n. 81/2015, comunica che provvederà ad un'ulteriore selezione di personale dipendente per coprire le figure necessarie al fine di ottemperare agli impegni assunti con gli Uffici Giudiziari.

Il Consigliere Segretario Di Tosto, pertanto, in ossequio a quanto sopra riportato e al Regolamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma in materia di reclutamento personale, Capo III – Assunzione a tempo determinato art. 13 dispone di pubblicare il relativo avviso per la selezione di personale sul sito istituzionale per cinque giorni consecutivi da venerdì 16 giugno 2017 a venerdì 23 giugno 2017, in modo da consentire a chiunque fosse interessato a far pervenire la propria candidatura per la selezione, con termine entro e non oltre le ore 13.00 del 20 giugno 2017, nonchè di procedere alla selezione di personale dipendente con contratti a tempo determinato, fascia "A/1" così distribuite:



- n. 1 unità al Dipartimento I (Presidenza, Segreteria, Disciplina e Protocollo);
- n. 2 unità al Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- n. 1 unità alle Aste Giudiziarie;
- n. 1 unità al Dipartimento V (Iscrizioni-Pareri);
- n. 2 unità al Dipartimento VII (Mediazione);
- n. 1 unità al Tribunale di Roma "Ufficio Decreti Ingiuntivi/mail";
- n. 1 unità al Tribunale di Roma "Sportello Ufficio Esecuzioni Mobiliari";
- n. 1 unità al Tribunale di Roma "Ufficio Copie";
- n. 2 unità al Tribunale di Roma "Sportelli informativi";
- n. 1 unità al Tribunale Ordinario di Roma "Iscrizioni PEC Esecuzioni Mobiliari";
- n. 4 unità agli Uffici del Giudice di Pace.
- n. 1 unità al Centro Studi per l'esigenza della Scuola Forense.

Invita tutti i Consiglieri a essere presenti alla procedura di selezione che si svolgerà nella giornata del 18 luglio 2017, dalle ore 8.30 ad oltranza.

I Consiglieri Stoppani, Nicodemi, Rossi e Conte esprimono voto contrario.

Il Consiglio approva e nomina, quali Componenti della Commissione esaminatrice, gli Avv.ti (omissis). I rapporti di lavoro avranno durata dal 1° settembre 2017 al 28 febbraio 2018.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il Codice di rito conosceva già, prima dell'avvento del d.l. 132/2014, uno strumento di indagine sui beni nascosti compresi nel patrimonio del debitore, azionabile su impulso del creditore procedente: esso era contemplato dall'art. 492, 7° comma, c.p.c., introdotto dalla l. 52/2006, alla cui stregua (su richiesta appunto del creditore procedente) l'ufficiale giudiziario «in ogni caso» e in particolare «quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti» era investito del potere/dovere di rivolgere una richiesta per la ricerca di beni del debitore da sottoporre ad esecuzione «ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche».

- Il D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162), con la formulazione del nuovo art. 492 bis c.p.c., ha istituito la "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare", grazie al quale su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.
- Il secondo comma dell'art. 492 bis individua i contenuti del provvedimento di autorizzazione, prevedendo che «con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni».
- Per rendere concretamente operativa tale modalità di ricerca il legislatore rimanda espressamente alla potestà regolamentare del Ministero della Giustizia, che di intesa con Il Ministero dell'Interno e Con il Ministero dell'economia de finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali avrebbe



dovuto con decreto indicare le modalità e confini di accesso alle suddette banche dati;

- Ad oggi in virtù della mancanza dei predetti regolamenti, alcuni Tribunali hanno negato l'accesso alla procedura in parola (Tribunale di Forlì, Prime istruzioni operative: *“Si precisa che l'U.N.E.P. di questo Tribunale ha tutte le strutture in grado di poter fornire il servizio richiesto, ma fino a quando non sarà emesso il decreto ministeriale che regolerà gli accessi alle banche dati non sarà possibile autorizzare l'accesso diretto neanche agli Avvocati”*; Tribunale di Modena, Circolare presidenziale del 30.01.2015: *“... questo ufficio riterrà non ammissibili le richieste di autorizzazione ex art. 155 – quinquies disp. att. c.p.c. se non dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi di cui all'art. 155 – quater disp. att. c.p.c.”*).
- Di contro il Trib. Mantova con decreto del 03-02-2015, ha disposto che «in ipotesi di inidoneità dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi cui si riferisce l'art. 155-quater disp. att. c.p.c., atteso che l'autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi».
- Nello stesso senso si è espresso il Trib. Milano, 28 settembre 2015 «va accolta l'istanza del creditore volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto alle banche dati indicate nel secondo comma dell'art. 492bis ed a quelle individuate con decreto ex art. 155quater disp. att. c.p.c., quando l'accesso diretto alle medesime risultanze da parte dell'Ufficiale Giudiziario è reso impossibile per non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie (art. 155quinquies disp. att. c.p.c.)».
- Si esprime in maniera favorevole all'accesso diretto alle banche dati da parte del creditore anche l'ordinanza del Tribunale di Roma del 27 dicembre 2016, Dott. Vigorito, che ha autorizzato il creditore *“ad ottenere dai gestori di ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché di quelle degli enti previdenziali, le informazioni nelle stesse contenute”*. Nel suddetto provvedimento il Giudice ha rilevato che in virtù del combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., i presupposti per la concessione dell'autorizzazione sono costituiti dalla sussistenza del diritto ad agire esecutivamente – desumibile dal titolo esecutivo – nonché dall'esistenza di un atto di precetto regolarmente notificato ed ancora efficace al momento dell'emanazione del provvedimento;
- La norma di cui all'art. 492 bis c.p.c. andrebbe, quindi, secondo l'ultimo orientamento letta di concerto con l'art. 154 quater disp. att. C.p.c., che disciplina le Modalità di accesso alle banche dati ed all'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., secondo cui «quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute».
- Dunque, in una fase transitoria e sino a quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non saranno funzionanti, è il creditore a potersi rivolgere ai gestori delle banche dati stesse per ottenere le informazioni in esse contenute.
- Al fine di evitare decisioni non univoche appare necessario rendere effettiva le disposizioni che





consentano l'accesso agli Ufficiali Giudiziari ai sensi del combinato disposto degli art. 492 bis c.p.c. e dell'art. 155 quater e quinquies disp. att. C.p.c., anche in applicazione alle norme comunitarie in materia conseguenti al Libro Verde avente ad oggetto L'ESECUZIONE EFFETTIVA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE NELL'UNIONE EUROPEA: LA TRASPARENZA DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE, non ultimo il Regolamento UE n. 655 del 2014;

- Al fine di garantire l'effettività della esecuzione dei titoli esecutivi appare necessario, altresì, velocizzare con particolare riferimento alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio il rilascio delle informazioni, che spesso non sono fornite nell'arco dei 90g utili dalla notifica del precetto al fine di consentire, ove positive, l'avvio immediato del pignoramento

Tutto ciò premesso

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ad approfondire la problematica relativa all'eventuale accesso diretto da parte degli avvocati alle banche dati della Agenzia dell'Entrate.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, d'intesa col Presidente Vaglio e con il Consigliere Segretario Di Tosto, in relazione all'assegnazione delle borse di studio ai figli dei dipendenti per l'anno 2017, comunica l'esito dell'istruttoria delegata dal Consiglio al Funzionario Responsabile Signor (omissis) e da questi puntualmente eseguita.

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tesoriere.

### **Approvazione del verbale n. 21 dell'adunanza dell'8 giugno 2017**

- Il Consigliere Stoppani dichiara di non approvare il verbale essendo assente alla precedente adunanza.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 21 dell'adunanza dell'8 giugno 2017.

### **Invito Delegati alla Cassa Forense Avv. Andrea Costanzo, Avv. Paolo Nesta, Avv. Francesco Notari, Avv. Giancarlo Renzetti e Avv. Carlo Giacchetti**

- Vengono ammessi in aula i Delegati alla Cassa Forense Avv. Andrea Costanzo, Avv. Francesco Notari, Avv. Giancarlo Renzetti.

Il Delegato Avv. Carlo Giacchetti, per un mero errore materiale, non ha ricevuto l'invito a partecipare e, pertanto, è assente giustificato.

Il Presidente Vaglio illustra la possibilità dell'eliminazione del contributo integrativo del 4% versato dagli avvocati alla Cassa Forense, che in questo modo sarà versato solo a seguito della presentazione del Mod. 5 e solo sull'effettivo ammontare della fatturazione.

Giova precisare che l'Ordine degli Avvocati di Roma aveva sollecitato la Cassa Forense sulla possibilità di eliminare il versamento del contributo integrativo del 4% per gli avvocati che fatturano meno di 18.000,00 euro annui. Tale richiesta è stata portata e discussa al Comitato dei Delegati.

Viene fornita ai Delegati della Cassa Forense la delibera dell'Ordine di Roma.

Il Delegato alla Cassa Forense Avv. Francesco Notari informa che ad oggi al Comitato dei Delegati sono state presentate tre ipotesi, una dal Consiglio di Amministrazione, una dalla Commissione Previdenza, incaricata di effettuare uno studio di fattibilità sulla ipotetica cancellazione del contributo, una sviluppata nella discussione in Comitato Delegati.

La prima, del Consiglio di Amministrazione, prevedrebbe la riduzione del 50% del contributo,



oggi di euro 710,00, per gli iscritti con volume d'affari fino a 7.500,00 euro; tale ipotesi non incontra il favore della maggioranza del Comitato.

La seconda, della Commissione Previdenza, studia la sostenibilità del sistema in caso di cancellazione del contributo, per gli iscritti con volume d'affari sino al tetto del contributo stesso (710,00 euro sono pari al 4% di 17.700,00 euro circa); stabilito che la Cassa Forense non subirebbe alcun pregiudizio sulla propria sostenibilità, il mancato introito si aggirerebbe intorno ai 12.000.000,00 di euro annui, e tale mancato introito andrebbe ad incidere esclusivamente sul plafond dell'assistenza.

La terza ipotesi, scaturita dal dibattito in Comitato, avrebbe come destinatari i giovani colleghi neoiscritti e consisterebbe nel prorogare l'attuale disciplina di non imposizione del 4% sulle fatture per i primi 5 anni e il dimezzamento dell'aliquota per i successivi 4 anni, in un periodo di 12 anni.

Queste allo stato sono le ipotesi in discussione, anche se va detto che per il prossimo Comitato di luglio è stata richiesta un'ulteriore analisi alla Commissione Previdenza e sono in fieri altre proposte.

Il provvedimento relativo al possibile annullamento del contributo minimo integrativo riguarda una platea di circa 36.000 iscritti, che hanno dichiarato per il 2016 nel modello 5 redditi inferiori alla soglia sopra richiamata. Il Distretto del Lazio, ed anzi la regione Lazio, è interessata con oltre 5.800 iscritti, ed è cointeressata insieme alle regioni Puglia, Campania e Sicilia, fino al raggiungimento del numero dei 36.000 iscritti. E' di tutta evidenza la concentrazione geografica della platea degli interessati, concentrazione che lascia del tutto indifferenti le regioni del Centro/Nord, i cui delegati sono fondamentalmente contrari al provvedimento.

I delegati di Roma hanno già espresso in Comitato di essere favorevoli all'approvazione del provvedimento, che potrebbe riguardare appunto circa 5000 iscritti all'Ordine di Roma.

Intervengono sul punto anche gli altri Delegati, Avvocati Andrea Costanzo, Paolo Nesta e Giancarlo Renzetti.

Il Presidente Vaglio, dopo alcune richieste di chiarimento avanzate dai Consiglieri e le conseguenti risposte dai Delegati alla Cassa Forense, ringrazia questi ultimi per la disponibilità e la chiarezza dell'esposizione su un tema così delicato, anticipando loro che in data 27 giugno saranno invitati alla riunione del Presidenti degli Ordini del Distretto della Corte d'Appello di Roma.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

#### **Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla ennesima richiesta di reinscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma del Dott. (omissis), pervenuta in data 1 giugno 2017, prot. n. (omissis).

Il Consigliere Mazzoni riferisce, altresì, che il Consiglio, nell'adunanza del 9 giugno 2016 ha deliberato di rigettare la richiesta di iscrizione visti i documenti acquisiti e rilevata l'attuale pendenza di procedimenti penali nei confronti dello stesso, inerenti anche all'esercizio abusivo della professione.

Il Dott. (omissis) ha unito alla richiesta di iscrizione ulteriore documentazione relativa ai procedimenti penali.

Il Consiglio prende atto e si riporta alle precedenti delibere.

#### **Avv. (omissis)**



- Il Consigliere Mazzoni comunica che in esecuzione del previsto compito istituzionale circa la tenuta degli Albi, nello specifico della revisione dell'elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici, è stata avanzata richiesta di osservazioni alle Ferrovie dello Stato relativamente alla posizione dell'Avv. (omissis). L'azienda ha precisato che la stessa professionista non presta più la sua attività presso l'Ufficio Legale e che sono venuti meno i presupposti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.

Il Consigliere Mazzoni, comunica altresì di aver già convocato le parti interessate.

Il Consiglio, esaminate le osservazioni delle parti ed il verbale di audizione, dispone la cancellazione dall'Albo degli Avvocati, dall'elenco speciale Ferrovie dello Stato, dell'Avv. (omissis), per mancanza dei requisiti per la permanenza dell'iscritta nel predetto elenco.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

#### **Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 8 giugno 2017 l'Avv. (omissis), ha presentato istanza di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma evidenziando l'esistenza di vari rapporti di lavoro subordinato fin dal giugno 2006.

Il Consiglio dispone la cancellazione dell'Avv. (omissis), mandando all'Ufficio Amministrazione per il recupero delle somme dovute.

#### **Parere richiesto alla Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense dall'Ordine degli Avvocati di Nola**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sul quesito posto al Consiglio Nazionale Forense, proposto dall'Ordine degli Avvocati di Nola, con il quale è stato richiesto, alla luce della legislazione vigente, ed in particolare degli artt. 12 e 16 del D.Lgs. 96/2001; degli artt. 2, comma 2 e 4 comma 2 del D.M. 16 agosto 2016 n.178 ed infine dell'art. 41, comma 6 lettera a) della L. 247/2012, se:

- 1) la data di iscrizione da inserire sul tesserino professionale dell'avvocato integrato debba essere quella di iscrizione come avvocato stabilito o quella della successiva integrazione nell'Albo Ordinario;
- 2) sul tesserino dell'avvocato integrato debba essere indicato il titolo originario di provenienza insieme a quello di avvocato;
- 3) il termine di cinque anni per poter assumere la funzione di dominus nei confronti di un praticante decorra dalla data di iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, ovvero dalla data di delibera di integrazione nell'Albo degli Avvocati.

La risposta è stata nei seguenti termini: "come già rilevato in precedenti pareri di questa commissione (si veda da ultimo il parere n.44 del 16 marzo 2016), la direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n.96) consente agli avvocati "comunitari" di svolgere stabilmente l'attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine. L'avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva ed ininterrotta la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell'Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell'Albo degli Avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato.

Ciò posto, deve evidenziarsi che l'iscrizione nell'Albo speciale degli Avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla



spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di una intesa con un avvocato iscritto nell'Albo.

Tale attività è, a sua volta, funzionale all'espletamento del procedimento di stabilimento ai sensi dell'anzidetto D.Lgs. 96/2001. Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente al superamento dell'esame di abilitazione da avvocato.

Si ritiene, quindi, che l'anzianità di iscrizione nella sezione speciale non sia cumulabile con l'anzianità di iscrizione nell'Albo ordinario a seguito di "integrazione", proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di avvocato per l'iscritto nell'Albo ordinario).

Ne consegue:

- che sul tesserino professionale dell'avvocato dovrà essere inserita la data di iscrizione nell'Albo ordinario;
- che ben potrà nel tesserino essere indicato solamente il titolo di avvocato (la norma di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. 2016 ha riguardo esclusivamente alla tenuta dell'Albo);
- che, infine, l'avvocato integrato potrà assumere le vesti di dominus di un praticante solamente decorso il termine di cinque anni dalla sua integrazione nell'Albo Ordinario".

Il Consiglio prende atto e manda agli Uffici dell'Ordine al fine di adeguarsi alle direttive espresse dalla data odierna. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma, ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. a-b L. 247/2012 (iscrizione di diritto), presentata in data 25 maggio 2017, dal Dott. (omissis).

Nella domanda di iscrizione, il Dott. (omissis) ha dichiarato di non avere carichi pendenti ma di essere stato destinatario di recente di un verbale della Polizia Stradale di Roma in data 12 maggio 2017.

Il Consiglio dispone l'iscrizione del Dott. (omissis) e manda al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto per il Lazio per quanto di competenza.

**Dott. (omissis)**

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati Abilitati di Roma, presentata in data 24 maggio 2017, dalla Dott. (omissis).

Nella documentazione allegata alla richiesta, la Dott. (omissis) ha allegato una autocertificazione per i carichi pendenti.

Il Consiglio dispone la produzione da parte della Dott.ssa (omissis) degli atti dei procedimenti indicati, riservato ogni altro provvedimento.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni riferiscono circa la nota del 12 maggio 2017 del Ministero della Giustizia, trasmessa ai Consigli degli Ordini forensi dal Consiglio Nazionale Forense in data 15 maggio 2017, relativa al riconoscimento del titolo di avvocato (*abogado*) acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani.

Al riguardo, in data 5/6 giugno 2017, la questione è stata approfondita anche in sede di Unione Distrettuale del Lazio con ampia discussione, finalizzata ad individuare una condotta comune volta ad assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti.



Dall'esame della nota si evince che, a seguito dell'istruttoria compiuta dal Ministero della Giustizia e dall'omologo Spagnolo, sono stati emessi 332 decreti di rigetto delle domande per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti nella Comunità Europea.

Ciò premesso il Ministero della Giustizia invita il Consiglio Nazionale Forense:

- 1) a verificare se i nominativi di cui all'allegato elenco abbiano anche ottenuto, in virtù del titolo di *abogado*, l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti (o se siano divenuti *integrati* a seguito del decorso di tre anni dall'iscrizione come *stabiliti*) presso i Consigli dell'Ordine locali;
- 2) a sollecitare i Consigli dell'Ordine locali a verificare, in relazione a tutti gli *abogados* iscritti all'albo professionale, se vi siano soggetti che hanno conseguito il titolo di *abogado* in Spagna, pur trovandosi nella situazione di criticità sopra descritta (che, sulla base delle informazioni ufficiali acquisite dalla Direzione generale dalle competenti autorità spagnole, si realizza nel caso di richiesta di omologazione del titolo accademico in Spagna successiva al 31 ottobre 2011, nonché di iscrizione ad a un *Colegio de abogados* in Spagna non preceduta dalla frequenza del *master* e dal superamento dell'esame di Stato), con invito ad adottare, nei casi effettivamente riscontrati, i provvedimenti di competenza;
- 3) a raccomandare ai Consigli dell'Ordine locali, all'atto della ricezione di domande di iscrizione da parte di soggetti che presentino un titolo abilitativo spagnolo, di procedere agli opportuni controlli, nei termini sopra indicati.

Circa il punto 1), il Consigliere Mazzoni rappresenta che dei nominativi dell'elenco allegato alla nota del Ministero ed iscritti all'Ordine di Roma, cinque risultano essere stati iscritti direttamente all'Albo Ordinario per superamento dell'Esame di Stato in Italia, mentre per la sollecitazione e la raccomandazione dei punti 2) e 3), occorre far chiarezza circa i poteri dei Consigli degli Ordini degli Avvocati nell'investigare sulla legittimità o meno dell'iscrizione presso gli Ordini spagnoli.

In relazione a ciò il Ministero della Giustizia sembra non tenere nella dovuta considerazione che l'art. 6 della Legge 96/2001 indica le condizioni per l'iscrizione della Sezione speciale, non prevedendo espressamente in capo ai poteri ispettivi degli Ordini degli Avvocati italiani sulle modalità di iscrizione negli Albi spagnoli.

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni:

- tenuto conto degli approfondimenti svolti nella riunione dell'Unione Distrettuale del Lazio;
- considerata la complessità della vicenda e l'enorme portata di eventuali provvedimenti di cancellazione con conseguenze devastanti per coloro che fossero cancellati dall'albo e possibile azione di risarcimento dei danni nei confronti dell'Ordine;
- tenuto conto che non può escludersi la possibilità dell'apertura di una nuova procedura di infrazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

ritengono necessario che il Ministero della Giustizia fornisca le seguenti chiarimenti:

- 1) individuazione delle disposizioni di legge che attribuiscono ai singoli Consigli degli Ordini degli Avvocati il potere di disattendere e/o sindacare in ordine alla legittimità di un attestato di iscrizione dell'*abogado*, rilasciato dall'Ordine spagnolo;
- 2) individuazione dell'esatta attività istruttoria e di verifica consentita ai singoli Consigli degli Ordini degli Avvocati dalle disposizioni normative vigenti;
- 3) espressa specificazione se, nell'ipotesi di accertata mancanza del frequenza del *master* e dal superamento dell'esame di Stato, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati possa legittimamente procedere alla cancellazione dall'albo e in virtù di quale normativa.

4) espressa specificazione della natura giuridica della circolare ministeriale e della disciplina legislativa in capo alla quale è stata adottata.

In assenza dei necessari e urgenti approfondimenti, l'avvio di procedimenti di cancellazione potrebbero dar luogo a possibili impugnazioni nei confronti del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio delibera di sollecitare, anche in accordo con l'Unione Distrettuale del Lazio, il Ministero della Giustizia a fornire le richieste indicazioni, riservandosi all'esito di adottare ogni opportuno provvedimento. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 7)**

(omissis)

**Nulla osta al trasferimento (n. 3)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n. 8)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Esecuzione cancellazione per incompatibilità (n. 1)**

(omissis)

**Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)**

(omissis)

**Variazione elenco speciale (n1)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 10)**

(omissis)

**Revoca abilitazione a domanda (n. 2)**

(omissis)

**Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 34)**

(omissis)



### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3)**

(omissis)

### **Nulla osta al trasferimento (n. 2)**

(omissis)

### **Certificati di compimento della pratica forense (n. 5)**

(omissis)

### **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 111) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Bolognesi comunica di aver organizzato, unitamente alla Associazione Donne Giuriste Italiane, un convegno dal titolo “IL DLGS 231/2001: IL/LA GIURISTA D’IMPRESA” che si terrà il giorno 27 giugno 2017, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - Roma.

Relatori: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine di Roma) “Il procedimento ed il licenziamento disciplinare per fatti costituenti reato”, Avv. Cristina Dello Siesto (Foro di Roma) “I modelli organizzativi integrati con sicurezza ed ambiente”, Avv. Valeria Raimondo (Foro di Roma) “L’adeguamento al D.Lgs.231/2001 nell’ottica del giurista d’impresa in house”, Dott. Stefano Pesci (Consigliere della Procura di Roma) “Le misure cautelari e le sanzioni penali per le società”, Dott. Ciro Santoriello (Consigliere della Procura di Torino) “La redazione dei modelli organizzativi ed il riconoscimento della discrezionalità dell’imprenditore”, Prof. Avv. Vincenzo Mongillo (Università degli Studi di Roma Sapienza), Avv. Francesco Leggiadro (Responsabile Affari Legali e Societari Ferservizi S.p.A.) “Il D.Lgs.231/2001 ed i modelli organizzativi prevenzionali in azienda”.

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio per conto del Consigliere Santini comunica di aver organizzato, unitamente alla Luiss Guido Carli, un convegno dal titolo “Consorti e società consortili. Dialogo tra dottrina e giurisprudenza” che si terrà il giorno 3 luglio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - Roma.

Indirizzi di saluto: Avv. Matteo Santini (Consigliere dell’Ordine Avvocati Roma). Coordina Avv. Prof. Antonio Caiafa (Università L.U.M. Jean Monnet di Bari). Introduce Avv. Prof. Floriano D’Alessandro (Università degli Studi Sapienza di Roma). Relatori: Avv. Prof. Giovanni Cabras (Università degli Studi Sapienza di Roma), Dott. Stefano Cardinali (Magistrato III Sezione Tribunale di Roma), Dott. Guido Romano (Magistrato III Sezione Tribunale di Roma), Avv. Prof. Gustavo Visentini (Università Luiss Guido Carli). Conclude Avv. Prof. Gian Domenico Mosco (Università Luiss Guido Carli).

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La nullità del contratto di lavoro stipulato dalla società *in house*” che si terrà il giorno 11 luglio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour –



Roma.

L'evento si divide in due parti.

Indirizzo di saluto Avv. Mauro Vaglio (Presidente Ordine Avvocati Roma). Modera Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario Ordine Avvocati Roma). Introduzione Avv. Luciano Tamburro (Foro di Roma). Relatori: Prof. Avv. Federico Tedeschini (Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico Università Sapienza Roma), Prof. Avv. Claudio Scognamiglio (Ordinario di Diritto Privato Università Tor Vergata Roma), Dott. Filippo Curcuruto (già Magistrato di Cassazione), Prof. Avv. Luigi Fiorillo (Ordinario di Diritto del Lavoro Università Federico II Napoli). Interventi programmati: Avv. Teresa Vallebona (Dottore di Ricerca Università Tor Vergata Roma), Avv. Cristina Tamburro (Dottore di Ricerca Università Tor Vergata Roma), Avv. Luisa Baldeschi (Responsabile Servizi Legali e del Personale di AAMPS-Livorno).

La Commissione per l'accreditamento ha proposto l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, comunica che l'Avv. Francesca Toppetti ha presentato istanza di rettifica della delibera consiliare del 26 gennaio 2017, rappresentando che al convegno "La prova del danno alla salute. Il ruolo della consulenza tecnica d'ufficio: cosa cambia dopo la Legge Gelli", previsto per il 3 luglio 2017, sono stati concessi tre crediti formativi ordinari e chiedendo che gli stessi siano modificati in quattro crediti formativi ordinari e due crediti deontologici visto l'argomento del convegno e l'intervento del Cons. Mauro Mazzoni.

La Commissione, esaminata la suddetta istanza, riconosciuta la validità della medesima, concede quanto richiesto.

Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di richiesta di accreditamento presentata dalla Associazione Jus & Nomos unitamente ad altre Associazioni, dell'evento dal titolo "Conference day per la giornata mondiale del rifugiato", previsto per il 19 giugno 2017 dalle ore 15.alle ore 19.00, la Commissione preposta all'esame di dette istanze non ha concesso alcun credito all'evento sopra riportato poiché manca l'indicazione delle relazioni, di un titolo (o del preciso oggetto) che sia in linea con le finalità della formazione forense.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 8 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONF PROFESSIONI, dell'evento a partecipazione a pagamento "Finanziamenti e Tecniche di Europrogettazione", che si svolgerà il 5-6 luglio 2017, dalle ore 14.00-19.00 – 9.00-17.00.

Il Consiglio  
(omissis)





di concedere quattro crediti formativi ordinari (in considerazione dei temi trattati, in parte estranei all'oggetto della formazione forense).

- In data 12 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SPA dell'evento a partecipazione a pagamento "L'obbligo di denuncia del danno alla Corte dei Conti", che si svolgerà il 14 luglio 2017, dalle ore 9.00-13.00 e 14.30-17.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari.

- In data 12 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso tecniche di redazione del ricorso e controricorso per Cassazione", che si svolgerà il 14-19 giugno 2017, dalle ore -13.00 alle ore 19.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari.

- In data 12 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia dell'evento a partecipazione a pagamento "Trasmissione della ricchezza tra libertà del disponente e vincoli familiari", che si svolgerà il 17 giugno – il 1°-18 luglio 2017 dalle ore 10/17.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l'intero corso.

- In data 12 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale Avv. Deborah Impieri per Associazione Nazionale Italiana Medicina e Consumo (A.N.I.M.E.C.) dell'evento a partecipazione a pagamento "La responsabilità sanitaria prima e dopo la riforma : legge 8 marzo 2017 n.24", che si svolgerà il 4-6-10-12 luglio 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l'intero corso.

- In data 28 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA SPA dell'evento a partecipazione a pagamento "Le nuove regole del pubblico impiego", che si svolgerà il 22 giugno 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera



di concedere otto crediti formativi ordinari.

- In data 30 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PROMO P.A. FONDAZIONE dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso preparazione concorsi referendari Corte dei Conti e Tar", che si svolgerà dal 9 giugno 2017 al 28 ottobre 2017 dalle ore 16.30-18.30.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'intero corso.

- In data 30 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VIS MAIOR SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso intensivo di alta formazione – Diritto e procedura civile – Diritto e procedura penale – Diritto amministrativo", che si svolgerà dal 15 settembre 2017 al 6 dicembre 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l'intero corso.

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS KLUWER dell'evento a partecipazione a pagamento "Le novità della riforma del processo penale", che si svolgerà il 18 luglio 2017, dalle ore 15.00-19.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari.

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS KLUWER dell'evento a partecipazione a pagamento "Ricorso civile per Cassazione: le 7 regole d'oro", che si svolgerà il 10 luglio 2017, dalle ore 15.00-19.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari.

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS KLUWER dell'evento a partecipazione a pagamento "Diritti del minore nell'affido condiviso tra prassi giurisprudenziali e rivendicazioni genitoriali: il problema del genitore collocatario", che si svolgerà il 11 luglio 2017, dalle ore 15.00-19.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari.



- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS KLUWER dell'evento a partecipazione a pagamento "Le nuove sfide del Processo Amministrativo", che si svolgerà il 11 luglio 2017, dalle ore 15.00-19.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari.

- In data 7 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA dell'evento a partecipazione gratuita "La responsabilità medica e sanitaria – La Legge 24/2017 (Legge Gelli) – Prime riflessioni" che si svolgerà il 21 giugno 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per l'evento suindicato vista la tardività nella presentazione della domanda.

- In data 8 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AICOM – Associazione Italiana Compliance dell'evento a partecipazione gratuita "Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico" che si svolgerà il 4 luglio 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere cinque crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 7 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANAS S.P.A. dell'evento a partecipazione gratuita "Seminario aziendale in materia di assicurazione 2017-2020 e gara outsourcing per la gestione dei sinistri" che si svolgerà il 15 giugno 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere per la modalità frontale un credito formativo ordinario (per presentazione tardiva della domanda); per la modalità "videoconferenza" non è di competenza del Consiglio dell'Ordine.

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. Associazione Nazionale Forense - sede di Roma dell'evento a partecipazione gratuita "Il ruolo strategico della difesa nella convalida dell'arresto e successivo giudizio direttissimo" che si svolgerà il 27 giugno 2017.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari e un credito deontologico per l'evento suindicato.



- In data 9 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione APL – Avvocati per il Lavoro dell’evento a partecipazione gratuita “Il Jobs Act del lavoro autonomo” che si svolgerà il 28 giugno 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione degli Avvocati Romani dell’evento a partecipazione gratuita “Tavola Rotonda: Mercato energetico e ADR – Tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie e tutela dei diritti” che si svolgerà il 27 giugno 2017, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 8 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA ITALIANA unitamente a IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “La successione testamentaria e l’eredità giacente – Profili deontologici & prassi giudiziaria” che si svolgerà il 27 giugno 2017, dalle ore 12.30 alle ore 16.30.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 9 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Azienda Policlinico Umberto I° - Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Le novità introdotte dalla Legge 24/2017 “Gelli” che si svolgerà il 21 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, per tardiva presentazione.

- In data 7 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Biagetti & Partners Studio Legale dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di formazione continua “Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50” che si svolgerà il 5 giugno 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00 (presso lo studio legale Biagetti & Partners in Roma).

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere 12 crediti formativi ordinari per l’intero corso.



- In data 8 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Nazionale Forense di Roma dell'evento a partecipazione gratuita "Il processo civile telematico a tre anni dall'entrata in vigore – Opportunità, criticità, e scenari futuri" che si svolgerà il 5 luglio 2017, dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, e un credito formativo deontologico per l'evento suindicato.

- In data 7 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Cattedra Diritto dello Sport (LUISS Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza dell'evento a partecipazione gratuita "Le Professioni nello Sport – un futuro professionale nello sport: Mission not Impossible" che si svolgerà il 14 giugno 2017, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, per l'evento suindicato, vista la tardività nella presentazione della domanda.

- In data 12 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense dell'evento a partecipazione gratuita "Aspetti processuali nella RCA: come agire?" che si svolgerà il 5 luglio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 12 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense dell'evento a partecipazione gratuita "Da Equitalia ad agenzia delle entrate. Riscossione : Profili giuridici e conseguenze" che si svolgerà il 12 luglio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 9 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FEDERALISMI.IT dell'evento a partecipazione gratuita "Brexit – Ad un anno dal Referendum, a che punto è la Notte?" che si svolgerà il 23 giugno 2017, ore 9.00.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari.



- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale Tributario Salvini Escalar e Associati dell'evento a partecipazione gratuita "Il nuovo processo tributario telematico. Aspetti operativi e problematiche aperte" che si svolgerà il 15 giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (presso la sede dello studio legale tributario Salvini Escalar e Associati).

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per l'evento suindicato, vista la tardività nella presentazione della domanda.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- I Consiglieri Cassiani e Scialla riferiscono che nell'adunanza del Consiglio Giudiziario di ieri 14 giugno 2017 sono intervenuti con decisione:

- per contrastare la proroga dell'assegnazione alla Corte di Appello di Reggio Calabria di un magistrato della Corte di Appello di Roma;
- perché venisse restituito al Presidente del Tribunale di Latina un provvedimento col quale si intenderebbe "congelare" i procedimenti per i quali è prevedibile che intervenga la prescrizione entro il prossimo anno.

In particolare:

- con riferimento al primo problema, hanno evidenziato le carenze di organico che affliggono la Corte di Appello di Roma e il considerevole arretrato da smaltire;
- con riferimento al secondo aspetto hanno evidenziato la necessità che vengano rispettate le norme che riguardano l'esercizio dell'azione penale.

Il Consiglio Giudiziario ha preso atto del provvedimento di proroga e ha accolto la richiesta di restituzione degli atti al Presidente del Tribunale di Latina.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cassiani comunica che ieri, 14 giugno 2017, nell'Aula Occorsio ha commemorato a nome del Consiglio, l'Avv. Bruno Andreozzi che ha ricordato per la sua signorilità e per le sue altissime qualità di politico e di Avvocato.

Il Consigliere Cassiani, nell'occasione, ha anche ricordato le insieme al Consigliere Minghelli ha curato la pubblicazione e la presentazione nell'Aula consiliare del suo libro di memorie.

Il Consiglio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia dell'Avv. Bruno Andreozzi, uomo di grandi virtù e amico di tutti i colleghi, persona stimata e apprezzata da magistrati, avvocati e uomini di cultura, persona capace di poderose e imperdibili arringhe, sempre cortese, garbato e gentile con tutti, un vero principe del Foro.

Il Consiglio delibera di intitolare una toga d'onore al compianto Avv. Bruno Andreozzi per uno dei vincitori della prossima Conferenza dei Giovani Avvocati.

- Il Presidente Vaglio comunica che, in relazione alla delibera consiliare dell'11 maggio 2017, la cooperativa (omissis) ha comunicato che, anche per velocizzare l'attivazione del relativo Ufficio, provvederà a sostenere in proprio le spese di tinteggiatura del locale destinato a sede della "Redazione di Foro Romano e Temi Romana", alla sua sistemazione con idoneo mobilio e all'installazione di necessari computer e suppellettili, sollevando da tali costi l'Ordine.



Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

**Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 119) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 114) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

**Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio**

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

**Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 30) pareri su note di onorari:  
(omissis)